


AMMINISTRAZIONI CENTRALI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventotto Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

- VISTA** la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
- VISTO** il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento attuativo, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento della attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza;
- VISTO** il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente il regolamento sulle norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare ed emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5 della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
- VISTO** il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
- VISTO** l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni di Dirigenti di uffici dirigenziali generali;
- VISTO** il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, emanato in applicazione dell'articolo 5, comma 2 del sopracitato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente, tra l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di merito, nonché la composizione delle commissioni esaminatrici, modificato con decreti ministeriali 11 maggio 2001 e 26 settembre 2002;
- VISTO** il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331 e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;
- VISTA** la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare, integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, contenente l'elenco



- delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
- VISTA** la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
- VISTA** la direttiva applicativa del decreto 30 agosto 2007 e del decreto 20 settembre 2007 per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata e del personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti affetti da deficit di G6PD, emanata dalla Direzione generale della sanità militare in data 11 gennaio 2008;
- VISTA** la legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009);
- VISTA** la legge 22 dicembre 2008, n. 204, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011;
- RAVVISATA** la necessità di indire per l'anno 2010, al fine di soddisfare specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 28 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri;
- RAVVISATA** l'opportunità di prevedere una prova di preselezione a cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che detta prova non abbia luogo, per motivi di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, qualora il numero delle domande di partecipazione presentate venisse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione dell'Arma dei carabinieri e con i termini di conclusione della procedura concorsuale;
- VISTO** l'articolo 2, comma 3 del decreto ministeriale 1° aprile 2006 concernente struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare, per il quale il più anziano dei Vice Direttori militari o, in assenza di entrambi, il Vice Direttore civile, sostituisce il Direttore generale in caso di assenza o impedimento e ne assolve le funzioni qualora la carica sia vacante,

DECRETA

Articolo 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 28 (ventotto) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, con riserva di 26 (ventisei) posti a favore degli appartenenti al ruolo ispettori nella qualifica di Luogotenente e nei gradi di Maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, Maresciallo capo e Maresciallo ordinario in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e di 1 (uno) a favore degli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri che abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito.
2. I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei potranno essere devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al successivo articolo 12.
3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze dell'Arma dei carabinieri connesse alla consistenza del ruolo speciale degli ufficiali dell'Arma stessa, nonché in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o




finanziarie o disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della difesa provvede a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale.

Articolo 2

Requisiti di partecipazione

1. Al concorso, di cui al precedente articolo 1, possono partecipare concorrenti di sesso maschile e femminile appartenenti alle sottototate categorie:
 - a) ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri in congedo che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano ultimato il servizio di prima nomina;
 - b) ufficiali in ferma prefissata che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel successivo articolo 3, abbiano completato un anno di servizio in tale posizione, compreso il periodo di formazione;
 - c) ufficiali inferiori di complemento facenti parte delle forze di completamento, per essere stati richiamati in data posteriore alla entrata in vigore del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 per esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero impegnati in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.
Non rientrano, pertanto, in tale categoria gli ufficiali di complemento che siano stati richiamati, a mente delle disposizioni della legge n. 1137/1955, per addestramento finalizzato all'avanzamento nel congedo;
 - d) Luogotenenti, Marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, Marescialli capi e Marescialli ordinari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" ovvero, in rapporti informativi, giudizi equivalenti.
2. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 1, i concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande riportato nel successivo articolo 3, dovranno:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
 - b) non aver superato:
 - 1) il 40° anno di età ed aver compiuto il 26° anno di età, se appartenenti alla categoria di cui al precedente comma 1, lettera d).
 - 2) il 34° anno di età, se appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 1, lettere b) e c);
 - 3) il 32° anno di età se appartenenti alla categoria di cui al precedente comma 1, lettera a).
Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con i limiti di età sopraindicati;
 - c) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero di un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni.
Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia, rilasciata da un Provveditorato agli studi di loro scelta;
 - d) godere dei diritti civili e politici;
 - e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti d'autorità o d'ufficio da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;
 - f) non essere imputati per delitti non colposi ovvero sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, né devono trovarsi in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la



- conservazione dello stato di ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
- g) se in servizio permanente, non essere stati dichiarati, negli ultimi cinque anni di servizio, inidonei all'avanzamento ovvero avervi rinunciato.
3. Il conferimento della nomina a Sottotenente in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri è, inoltre, subordinato:
- a) al possesso della idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio militare quale ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri da accertarsi con le modalità previste dal presente decreto;
- b) al possesso delle qualità morali e di condotta richieste dall'articolo 26 della legge 1º febbraio 1989, n. 53 e al non aver tenuto i comportamenti previsti dall'articolo 17, comma 2 della legge 11 luglio 1978, n. 382 da accertarsi d'ufficio, con le modalità previste dalla vigente normativa.
4. I requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e mantenuti, ad eccezione di quelli di cui al comma 2, lettera b) sino alla data di nomina a Sottotenente in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri.

Articolo 3

Domande di partecipazione

1. Coloro che intendano partecipare al concorso di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto dovranno:
- a) redigere la domanda di partecipazione al concorso in carta semplice, secondo lo schema riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto (modello scaricabile sui siti "www.carabinieri.it" e "www.persomil.difesa.it");
- b) firmare per esteso la domanda (la firma, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione). La mancata sottoscrizione della domanda determinerà il rigetto della stessa;
- c) spedire la domanda, a pena di irricevibilità, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Qualora il trentesimo giorno sia festivo, il termine di scadenza è prorogato al primo giorno seguente non festivo, secondo quanto disposto dall'articolo 155 del codice di procedura civile.
- I concorrenti avranno cura di conservare copia della domanda nonché la ricevuta di spedizione della raccomandata che dovranno essere esibite, a richiesta, all'atto della presentazione "alla prova di preselezione, come indicato nel successivo articolo 6, comma 4, ovvero, qualora tale prova non abbia luogo, alla prima prova scritta".
- Detti concorrenti, se in servizio, dovranno, inoltre, presentare copia della suddetta domanda di partecipazione al Comando del reparto/ente presso il quale sono in forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al successivo comma 5.
2. I concorrenti residenti all'estero, o che si trovino all'estero per motivi di servizio, potranno inoltrare la domanda, entro il termine sopraindicato, anche tramite le Autorità diplomatiche o consolari che, dopo aver attestato sulla stessa la data di presentazione, ne cureranno l'immediato inoltro all'indirizzo sopraindicato.
- Il personale impiegato all'estero in missioni internazionali o in attività addestrative ed impossibilitato, per l'intero periodo sopra indicato, a spedire la domanda secondo le modalità di cui al precedente comma, può presentare la stessa nel termine sopraindicato al Comando del



reparto/ente di appartenenza. Questo dovrà apporre sulla domanda il visto e la data di presentazione della medesima e dovrà provvedere a trasmetterla al suindicato indirizzo improrogabilmente entro il terzo giorno dalla data di presentazione. In tal caso per la data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte del Comando ricevente.

I concorrenti di cui al presente comma avranno comunque cura di conservare copia della domanda, recante in calce il visto e la data di presentazione dell'Autorità competente, che dovrà essere esibita all'atto della presentazione "alla prova di preselezione, come indicato nel successivo articolo 6, comma 4, ovvero, qualora tale prova non abbia luogo, alla prima prova scritta".

3. Il concorrente, consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 possono derivare da falsità in atti e da dichiarazioni mendaci, dovrà dichiarare nella domanda:

- a) i propri dati anagrafici (cognome e nome, data e luogo di nascita), il codice fiscale e, qualora in servizio, il numero di matricola meccanografica;
- b) se in servizio, la propria posizione militare (Forza armata, grado, Corpo/Arma/categoria/specialità/corso di appartenenza), con indicazione della data di decorrenza della ferma eventualmente contratta, ovvero, se in congedo, il tipo di servizio svolto, le date di inizio e fine del servizio e quelle di eventuale inizio e fine del trattenimento. Gli ufficiali delle forze di completamento dovranno indicare i richiami effettuati, la loro durata e l'esigenza per la quale sono stati richiamati;
- c) la residenza ed il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale, il recapito telefonico (telefonia fissa e mobile) ed un indirizzo di posta elettronica (ove posseduto).


Il concorrente dovrà, altresì, segnalare tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, a mezzo telegramma o fax (06/3356.6906) ogni variazione che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

- d) il possesso della cittadinanza italiana e lo stato civile;
- e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- f) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non aver in corso procedimenti penali e/o procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

In caso contrario, dovrà indicare in apposita dichiarazione da allegare alla domanda le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale per avere acquisito la qualifica di imputato.

Il concorrente dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento ed al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio permanente;



- g) il titolo di studio posseduto, il relativo voto e l'istituto, comprensivo di indirizzo, ove è stato conseguito;
- h) il reparto/ente di appartenenza (se in congedo il Centro documentale dell'Esercito, il Dipartimento militare marittimo, la Direzione territoriale del personale della regione aerea o il Comando Aeronautica militare di Roma, di ascrizione);
- i) di non essere stati dichiarati, negli ultimi cinque anni di servizio, inidonei all'avanzamento, né di avervi rinunciato (solo se in servizio permanente);
- l) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
- m) l'eventuale possesso di titoli di merito ritenuti utili ai fini della valutazione di cui al successivo articolo 8;
- n) l'eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il concorrente dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
- o) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in qualunque sede;
- p) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore e non già in servizio permanente, di contrarre la ferma di cui al successivo articolo 13;
- q) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero prosciolto d'autorità o d'ufficio per motivi disciplinari o di inettitudine alla vita militare da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia o Corpo armato dello Stato;
- r) la lingua straniera (a scelta tra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca) nella quale desidera sostenere la prova orale facoltativa;
- s) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- t) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
- u) se alla stessa allega, elencandoli in caso affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 dicembre 2000, n. 445, i concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
4. Il concorrente, qualora lo desideri, potrà allegare alla domanda la documentazione dei titoli di studio, di merito e/o di preferenza di cui al precedente comma 3, lettere g), m) ed n), anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Detti titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
- Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione generale per il personale militare potrà richiedere, tramite il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda riportato nel già citato allegato A al presente decreto.
5. I Comandi che abbiano ricevuto dai concorrenti in servizio copia della domanda di partecipazione al concorso dovranno procedere, solo nei confronti di coloro che avranno superato la prova di preselezione di cui all'articolo 6 o, qualora la preselezione non venga effettuata, che si saranno presentati alle prove scritte, all'aggiornamento, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dei seguenti documenti:



- a) libretto personale, stato di servizio, attestazione e dichiarazione di completezza (per gli ufficiali);
- b) libretto personale, foglio matricolare, attestazione e dichiarazione di completezza (per gli appartenenti al ruolo ispettori).

Una copia della suddetta documentazione dovrà essere inviata al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 - Roma, entro venti giorni dalla pubblicazione degli esiti della prova di preselezione o dell'eventuale comunicazione del mancato svolgimento della stessa, con le modalità di cui all'articolo 6.

6. Per i concorrenti che siano ufficiali inferiori di complemento, in ferma prefissata o delle forze di completamento, in congedo, la documentazione di cui alla lettera a) del comma 5 sarà acquisita d'ufficio dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso.

Articolo 4


Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
 - a) una prova di preselezione;
 - b) due prove scritte (una di cultura generale e una di cultura tecnico-professionale);
 - c) la valutazione dei titoli di merito;
 - d) gli accertamenti sanitari;
 - e) gli accertamenti attitudinali;
 - f) una prova orale;
 - g) una prova orale facoltativa di lingua straniera.Ai suddetti accertamenti e prove, i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validità, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.
2. A mente dell'articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2 del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 - all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso con il decreto dirigenziale di cui al successivo articolo 12 (presumibilmente entro il 30 luglio 2010), dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1.
3. L'Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti abbiano lasciato incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 5

Commissioni


1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
 - a) la commissione esaminatrice per la prova di preselezione, per le prove scritte e per le prove orali, per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione della graduatoria di merito;
 - b) la commissione per gli accertamenti sanitari;
 - c) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al comma 1, lettera a) sarà composta da:
 - a) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a Generale di brigata, presidente;
 - b) tre ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri, membri;
 - c) un docente o esperto di materie letterarie, membro aggiunto per le prove scritte;
 - d) un docente o esperto di diritto, membro aggiunto per la prova orale;
 - e) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione della lingua prescelta dai



- concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
- f) un ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a Capitano ovvero un dipendente civile della Amministrazione della difesa, appartenente alla terza area funzionale, con profilo professionale non inferiore a "funzionario di amministrazione", segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al comma 1, lettera b) sarà composta da:
- a) un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente colonnello, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
- b) due ufficiali medici, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.
- Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti anche esterni.
4. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al comma 1, lettera c) sarà composta da:
- a) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a Tenente colonnello, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
- b) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri con qualifica di perito selettore attitudinale, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, membro;
- c) un ufficiale psicologo dell'Arma dei carabinieri, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, membro.
- Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei membri svolgerà anche le funzioni di segretario.
- Detta commissione potrà avvalersi del contributo tecnico-specialistico di personale del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Articolo 6 Prova di preselezione

1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso - alla prova di preselezione sulle materie e con le modalità indicate nell'allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto. Nei trenta giorni antecedenti lo svolgimento della prova preliminare, sui siti "www.carabinieri.it" e "www.persomil.difesa.it" sarà resa disponibile la banca dati dalla quale saranno tratti i quesiti.
2. Detta prova avrà luogo presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto 153 (altezza incrocio con via Federico Caprilli), Roma, raggiungibile, dalla fermata "Ottaviano" della Metropolitana - Linea A, con la linea Bus ATAC n. 32, il 19 novembre 2009 con inizio non prima delle 1045.
- La presentazione dei candidati dovrà avvenire dalle 0900 alle 1045, tenendo conto che:
- a) prima delle 0830 non sarà possibile accedere all'interno della caserma Salvo d'Acquisto (civico 153), struttura ove verrà effettuata la prova;
- b) in ogni caso, a partire dalle 1045 non sarà più consentito l'accesso all'interno della predetta caserma;
- c) non sarà permesso ai candidati di entrare nella sede d'esame portando al seguito borse, borselli, bagagli e pubblicazioni varie.
- Eventuali modificazioni della data o della sede di svolgimento di detta prova saranno rese note con avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale del 10 novembre 2009, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio. Detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e sarà consultabile anche sul sito "www.carabinieri.it" e "www.persomil.difesa.it", nonché presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico - viale



dell'Esercito, n. 186 - 00143 Roma - Cecchignola tel. 06/517051012, 06/50231012, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/8098.2935.

3. In base al numero delle risposte esatte fornite dai concorrenti nella prova di preselezione verrà formata una graduatoria al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive.

I concorrenti classificatisi nei primi 600 (seicento) posti della graduatoria di cui al presente comma e quelli che abbiano eventualmente riportato lo stesso punteggio del concorrente collocato al 600° posto saranno ammessi alle successive prove.

4. Qualora in relazione al numero dei concorrenti la prova di preselezione non abbia luogo, nella già citata Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale - del 10 novembre 2009, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio, verrà pubblicato il relativo avviso che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

I concorrenti che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso e che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dovranno presentarsi, senza attendere alcun preavviso, nel giorno e nell'orario previsti muniti della ricevuta della raccomandata con cui hanno spedito la domanda e di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

La prova si svolgerà con le modalità fissate nel provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001 citato nelle premesse ed, in quanto applicabili, quelle degli articoli 13, commi 1, 3, 4 e 5, e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, riepilogate nel citato allegato B.

5. L'elenco dei concorrenti ammessi a sostenere le prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale del 1° dicembre 2009, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio. Solo detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. I candidati, fermo restando l'onere di consultare la già citata Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale del 1° dicembre 2009, potranno informarsi sull'esito della stessa con le modalità riportate nel precedente comma 2.

Articolo 7

Prove scritte

1. I candidati che abbiano avuto notizia dell'ammissione alle prove scritte con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5 ovvero i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, qualora la prova di preselezione non abbia avuto luogo, dovranno sostenere:


- a) una prova scritta di cultura generale, della durata massima di 6 ore;
- b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, della durata massima di 6 ore.

I relativi programmi sono riportati nel paragrafo 2 del citato allegato B al presente decreto.

2. Le prove scritte avranno luogo presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento - viale Tor di Quinto n. 155 - Roma, nei giorni 10 e 11 dicembre 2009, con inizio non prima delle 0930. Eventuali modificazioni della data o della sede di svolgimento di dette prove saranno rese note mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale del 1° dicembre 2009 che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, disponibile anche sui siti "www.carabinieri.it" e "www.persomil.difesa.it". Nella stessa Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale, del 1° dicembre 2009, tale pubblicazione potrà essere rinviata ad una data successiva.

3. I concorrenti dovranno presentarsi, nella sede ove si svolgeranno le prove scritte, senza attendere alcun preavviso, dalle 0800 alle 0930 di ciascuno dei giorni indicati nel comma 2, portando al seguito una penna a sfera ad inchiostro indelebile blu o nero, tenendo conto che:

- a) prima delle 0800 non sarà possibile accedere all'interno della caserma Salvo d'Acquisto




- (civico 153), struttura ove verranno effettuate le due prove;
- b) in ogni caso, a partire dalle 0930 non sarà più consentito l'accesso all'interno della predetta caserma;
 - c) non sarà permesso ai candidati di entrare nella sede d'esame portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari, appunti, carta per scrivere e pubblicazioni varie.
- I concorrenti assenti al momento dell'inizio delle prove saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
- Per lo svolgimento delle prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Durante lo svolgimento delle prove sarà consentita solo la consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione direttamente dalla commissione esaminatrice.
4. Le prove scritte si intenderanno superate se i concorrenti avranno riportato in ciascuna di esse una votazione non inferiore a 18/30.
 5. L'elenco dei concorrenti ammessi a sostenere gli accertamenti sanitari ed attitudinali di cui agli articoli 9 e 10, nonché il relativo calendario di convocazione degli stessi ai predetti accertamenti, saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale del 19 marzo 2010, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio. Detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. I candidati, fermo restando l'onere di consultare la già citata Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale del 19 marzo 2010, a partire dalla predetta data, potranno informarsi sull'esito delle prove scritte e sul relativo calendario di convocazione agli accertamenti sanitari ed attitudinali con le modalità riportate nel precedente articolo 6, comma 2.

Articolo 8

Valutazione dei titoli di merito

1. La commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a), procederà a valutare i titoli di merito dei soli concorrenti che si siano presentati ad entrambe le prove scritte, sempreché detti titoli, posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, siano stati dichiarati con le modalità indicate nel precedente articolo 3 ovvero risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. I titoli posseduti dai concorrenti e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ovvero quelli per i quali nella medesima domanda - o in dichiarazione sostitutiva alla stessa allegata - non siano state fornite le necessarie informazioni, non costituiranno oggetto di valutazione. La valutazione dei titoli avverrà prima della correzione delle prove scritte e il relativo esito sarà reso noto ai concorrenti prima dell'effettuazione della prova orale.
2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel successivo comma 3, lettera b) e c) del presente articolo, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tal fine i concorrenti potranno produrre a corredo della domanda di partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero una o più dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per i militari in servizio o in congedo la documentazione matricolare e caratteristica verrà acquisita con le modalità indicate nell'articolo 3, comma 5.
3. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito è pari 10/30, così ripartiti:
 - a) durata e qualità del servizio militare prestato (risultante dalla documentazione matricolare e caratteristica che verrà acquisita d'ufficio): massimo punti 6/30;
 - b) titolo di studio: massimo punti 2/30;
 - c) eventuali altri titoli e benemerienze: massimo punti 2/30.
4. La commissione comunicherà al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso i nominativi del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri dalla cui documentazione caratteristica,



redatta in forma di rapporti informativi, sia stato rilevato il difetto del requisito della qualità del servizio prestato nell'ultimo biennio, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

Detto personale sarà escluso dal concorso dalla Direzione generale per il personale militare, indipendentemente dall'esito delle prove scritte di cui all'articolo 7, sostenute prima della valutazione dei titoli da parte della commissione.

Articolo 9

Accertamenti sanitari

1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, all'accertamento dell'idoneità psicofisica al servizio militare quali ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri. A tal fine i concorrenti, convocati con le modalità riportate nell'articolo 7, comma 5, all'atto della presentazione per l'effettuazione degli accertamenti sanitari ed attitudinali, riceveranno comunicazione circa il punteggio riportato in ognuna delle prove scritte di cui al precedente articolo 7 e nella valutazione dei titoli di merito di cui al precedente articolo 8.
Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovrà far pervenire al predetto Centro - Ufficio concorsi e contenzioso richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax - n. 06/33566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. La riconvocazione, che potrà essere disposta solo se compatibile con le date di svolgimento delle prove orali, l'approvazione della graduatoria finale di cui all'articolo 12, avverrà a mezzo e-mail (qualora sia stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.
2. I concorrenti convocati per gli accertamenti previsti dal presente articolo, all'atto della presentazione, dovranno presentare, pena l'esclusione dal concorso:
 - a) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata, attestante la recente effettuazione, da non più di tre mesi, dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigenici che anticorpali;
 - b) esame radiografico del torace in due proiezioni e relativo referto rilasciato da organi sanitari militari o struttura pubblica o privata convenzionata entro i sei mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari;
 - c) referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari (solo se di sesso femminile);
 - d) referto attestante l'esito dell'analisi di accertamento strumentale dell'enzima G6PD (metodo quantitativo), eseguito presso strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale da non oltre sei mesi. I soggetti che presentino alterazioni dell'enzima G6PD, consapevoli delle sanzioni civili e penali cui potranno andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dovranno far compilare dal proprio medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché sottoscrivere, il modello di certificato medico di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. Tale modello sarà presentato dal candidato alla commissione per gli accertamenti psico-fisici. Inoltre i soggetti in questione, in sede di visita medica effettuata dalla commissione per gli accertamenti psico-fisici, se giudicati idonei, dovranno sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione di cui all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. In aggiunta ai sopraindicati certificati di cui al precedente comma 2, i concorrenti di sesso femminile dovranno presentarsi agli accertamenti sanitari muniti di referto attestante l'esito




del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data degli accertamenti sanitari. In caso di positività del test di gravidanza la commissione non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del già citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e dal punto 9 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica della Direzione generale della sanità militare - datata 5 dicembre 2005, per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare.

4. Tutte le certificazioni sanitarie sopra indicate dovranno essere prodotte in originale o in copia conforme.
5. L'idoneità psicofisica dei concorrenti sarà accertata con le modalità previste dalle direttive tecniche della Direzione generale della sanità militare del 5 dicembre 2005, e successive modifiche ed integrazioni, emanate in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse e con quelle definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001. L'accertamento dell'idoneità verrà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
6. La commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), prima di eseguire la visita medica collegiale, disporrà in base a quanto prescritto al successivo comma 7:
 - a) visita antropometrica - anamnestica;
 - b) visita cardiologia con ECG;
 - c) visita oculistica;
 - d) visita odontoiatrica;
 - e) visita otorinolaringoiatrica;
 - f) colloquio psichiatrico;
 - g) visita ortopedica;
 - h) analisi completa delle urine, anche per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope (cannabinoidi, barbiturici, anfetamine, oppiacei e cocaina);
 - i) analisi del sangue concernenti:
 - emocromo completo;
 - glicemia;
 - azotemia;
 - creatininemia;
 - transaminasemia (ALT-AST);
 - bilirubinemia totale e frazionata;
 - G6PD (metodo quantitativo).

I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti ad accertamento ginecologico.

La commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) potrà, comunque, disporre l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali, anche presso strutture ospedaliere militari o civili, nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico.

7. Gli accertamenti sanitari verificheranno:
 - a) per i concorrenti in servizio permanente l'assenza di infermità invalidanti in atto incompatibili con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di idoneità sanitaria nei concorsi per il reclutamento di personale militare. Tale stato sarà accertato mediante visita medica collegiale da parte della commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) sulla base delle visite mediche specialistiche e degli accertamenti strumentali e di laboratorio che riterrà opportuno far effettuare;
 - b) per i restanti concorrenti, che saranno sottoposti all'intero protocollo diagnostico di cui al precedente comma 6, il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2;



apparati vari (AV) 2; apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2 e apparato visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilità oculare normali, senso cromatico normale alle matassine colorate (è ammessa tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK) e che se affetti da deficit di glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD) non abbiano avuto comprovate manifestazioni emolitiche.

Per tutti i concorrenti sarà, altresì, verificato il possesso della statura non inferiore a:

- cm. 170, se di sesso maschile;
- cm. 165, se di sesso femminile.

8. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 7, saranno giudicati inidonei i concorrenti riscontrati affetti da :

a) imperfezioni ed infermità che:

- siano causa di inidoneità al servizio militare secondo la normativa vigente;
- comportino, per delineare il profilo sanitario, l'attribuzione di un coefficiente uguale o superiore a "2" per l'apparato psichico e a "3" per tutti gli altri coefficienti;

b) positività ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da confermarsi presso struttura ospedaliera militare o civile;

c) tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate dai precedenti alinea, comunque incompatibili con i requisiti previsti per gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri.

Per tutti i concorrenti, costituiscono, altresì, motivo di inidoneità le alterazioni acquisite della cute costituite da tatuaggi, quando per sede, dimensioni o natura, compromettano il decoro della persona e dell'uniforme.

9. La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al concorrente l'esito della visita medica, notificandogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:

a) "idoneo";

b) "inidoneo" con l'indicazione del motivo.


La commissione per gli accertamenti psico-fisici, inoltre, dovrà aver cura, al termine della visita medica generale, di informare i concorrenti giudicati idonei che presentino alterazioni dell'attività di "G6PD" tali in ogni caso da comportare l'attribuzione del coefficiente 2 nella caratteristica somato-funzionale AV, circa gli effetti di tale alterazione nonché delle eventuali limitazioni all'impiego previste per taluni scenari operativi. A tal fine la commissione dovrà far sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione di cui al presente articolo, comma 2, lettera d) del bando.

Il giudizio è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.

Articolo 10

Accertamenti attitudinali


1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente articolo 9, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c) agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di performance, colloquio individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento delle qualità indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri. Gli accertamenti saranno svolti con le modalità definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione



- dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovrà far pervenire al predetto Centro - Ufficio concorsi e contenzioso richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax - n. 06/33566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. La riconvocazione, che potrà essere disposta solo se compatibile con le date di svolgimento delle prove orali, l'approvazione della graduatoria finale di cui all'articolo 12, avverrà a mezzo e-mail (qualora sia stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.
 3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o inidoneità che verrà comunicato ai concorrenti seduta stante. Tale giudizio è definitivo. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
 4. Tutti i concorrenti nel periodo di effettuazione degli accertamenti sanitari ed attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma e fruiranno del pranzo a carico dell'Amministrazione militare. I concorrenti in servizio durante lo svolgimento degli accertamenti attitudinali dovranno indossare l'uniforme, fatta eccezione per quelli autorizzati permanentemente a vestire l'abito civile.

Articolo 11 Prova orale

1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti attitudinali saranno ammessi a sostenere la prova orale, a partire presumibilmente dal 10 maggio 2010, vertente sulle materie riportate nel paragrafo 3 dell'allegato B al presente decreto. La sede ed i giorni di convocazione saranno resi noti agli interessati con lettera che sarà consegnata al termine degli accertamenti attitudinali.
2. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà riportato una votazione di almeno 18/30.
3. I concorrenti che non dovessero presentarsi nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatarie e quindi esclusi dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro il giorno stesso della prova, sarà valutato dalla commissione ai fini della eventuale riconvocazione. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro - Ufficio concorsi e contenzioso richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax - n. 06/33566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. La riconvocazione, che potrà essere disposta solo se compatibile con la data di approvazione della graduatoria finale di cui all'articolo 12, avverrà a mezzo e-mail (qualora sia stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.
4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreché lo abbiano chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno una prova orale facoltativa di lingua straniera con le modalità indicate nell'allegato B al presente decreto. I concorrenti che non intendessero sostenere più detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal sostenerla.
5. La prova orale facoltativa di lingua straniera si intenderà superata se il concorrente avrà riportato una votazione di almeno 18/30. Alla votazione conseguita corrisponderà il seguente punteggio, utile per la formazione della graduatoria di merito di cui al successivo articolo 12:
 - a) da 18/30 a 20,999/30 = punti 0,25;
 - b) da 21/30 a 23,999/30 = punti 0,50;
 - c) da 24/30 a 26,999/30 = punti 0,75;
 - d) da 27/30 a 30,000/30 = punti 1,00.



Articolo 12

Graduatoria di merito


1. La graduatoria di merito degli idonei al concorso sarà formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolato sommando:
 - a) i voti riportati nelle due prove scritte;
 - b) l'eventuale punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito;
 - c) il voto riportato nella prova orale;
 - d) l'eventuale punteggio aggiuntivo riportato nella prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto delle riserve di posti indicate nell'articolo 1. I posti eventualmente non ricoperti dai riservatari potranno essere devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso.
3. Fermo restando quanto indicato nel comma 2, nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto, a parità di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che i concorrenti abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parità od in assenza di titoli di preferenza, sempre a parità di merito, sarà preferito il concorrente più giovane d'età, in applicazione del 2° periodo dell'articolo 3, comma 7 della legge n. 127/1997, come aggiunto dall'articolo 2, comma 9 della legge n. 191/1998.
4. Saranno dichiarati vincitori - sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'articolo 1, comma 3 - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito.
5. La graduatoria dei concorrenti idonei sarà approvata con decreto dirigenziale che sarà pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Articolo 13

Nomina

1. I vincitori dei concorsi, acquisito l'atto autorizzativo prescritto, saranno nominati, ad eccezione di quelli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di completamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, con anzianità assoluta nel grado stabilita nel decreto di nomina, che sarà immediatamente esecutivo e con anzianità relativa secondo l'ordine della graduatoria del concorso.

Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di completamento, invece, saranno nominati ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri con il grado rivestito all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande.
2. Il conferimento della nomina è subordinato all'accertamento, anche successivo alla nomina, del possesso del requisito della condotta e delle qualità morali di cui all'articolo 2 del presente decreto.
3. I vincitori - sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente articolo 1, comma 3 - saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di durata non inferiore a sei mesi.
4. All'atto della presentazione presso la Scuola ufficiali dei carabinieri per la frequenza del corso i vincitori:
 - a) qualora non già in servizio permanente, saranno tenuti a rilasciare dichiarazione con la quale contraggono una ferma di tre anni, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298. La mancata sottoscrizione di detta ferma determinerà la revoca della nomina;



- b) saranno sottoposti a visita medica di controllo al fine di verificare che gli stessi siano in grado di frequentare il corso applicativo. Al termine della stessa, qualora dovessero insorgere dubbi sulla persistenza dell'idoneità sanitaria precedentemente riconosciuta, è facoltà del predetto istituto inviare gli stessi all'osservazione ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine di accertare che non siano insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare un provvedimento medico-legale di inidoneità al servizio militare. Gli ufficiali di sesso femminile saranno sottoposti al test di gravidanza mediante analisi delle urine.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato Sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri che, trovandosi nelle condizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non possa frequentare o completare il corso applicativo sarà rinviato d'ufficio al corso successivo.
6. Al superamento del corso applicativo, gli ufficiali che abbiano contratto la ferma di cui al comma 4, hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di anni cinque che assorbe quella da espletare.
7. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo l'anzianità relativa verrà rideterminata in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso. I concorrenti di sesso femminile di cui al comma 5 che portino a compimento con esito favorevole il corso applicativo assumeranno l'anzianità relativa che sarebbe loro spettata nel corso che non hanno potuto frequentare o completare.
8. Nei confronti degli ufficiali che non supereranno il corso applicativo si provvederà alla revoca della nomina ed i medesimi:
- a) se provenienti dal ruolo degli ispettori, rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sarà in tal caso computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio;
- b) se provenienti dagli ufficiali di complemento o dagli ufficiali in ferma prefissata, saranno collocati in congedo.

Articolo 14

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 3, si provvederà a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal concorrente, risultato vincitore del concorso, nella domanda di partecipazione al concorso stesso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre, verrà acquisito d'ufficio il certificato generale del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al comma 1 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Articolo 15

Esclusioni

1. La Direzione generale per il personale militare può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non fossero ritenuti in possesso dei requisiti prescritti, nonché dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Sottotenente in servizio permanente, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato dopo la nomina.

Articolo 16

Spese di viaggio. Licenza.

1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti di cui al



precedente articolo 4 del presente decreto (compresi quelli eventualmente necessari per completare le varie fasi concorsuali) nonché quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti, anche se militari in servizio.

2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio, sino ad un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dall'articolo 4, comma 1, nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la preparazione della prova orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volontà la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

Articolo 17

Tattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - viale Tor di Quinto n. 119 - Roma, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
La comunicazione di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonché in caso di esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
2. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, responsabile del trattamento. Titolare del trattamento è il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri.

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2009

F.to p. IL DIRETTORE GENERALE t.a.
Generale di corpo d'armata Mario ROGGIO
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Generale di divisione aerea Giovanni Luigi DOMINI

